

Osserva in fatto e in diritto.

1.- Il Tribunale di Ascoli Piceno, sez. dist. di S. Benedetto del Tronto, con sentenza del 4.3.2003, dichiarava Francesco Tommolini responsabile del reato di cui agli artt. 441-452 c.p., così modificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 444-452, per avere, quale gestore di un bar, somministrato per errore a un cliente, che aveva chiesto un bicchiere di acqua minerale, del liquido per lavastoviglie, tossico e nocivo, contenuto in una bottiglia recante l'etichetta di una nota acqua minerale e posta sul bancone di mescita, e lo condannava alla pena di € 206 di multa. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 10.11.2004, in riforma della decisione di primo grado, assolveva invece il Tommolini dal reato ascrittogli, sul rilievo che trattavasi di sostanza, pur pericolosa per la salute, ma non alimentare né destinata all'alimentazione umana, che fosse stata adulterata o contraffatta, sì che la condotta contestata – a prescindere dalle eventuali conseguenze lesive della somministrazione - non era sussumibile sotto alcuna delle fattispecie contestate.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Ancona, il quale, per i profili della violazione di legge e della mancanza di motivazione, ha ribadito la tesi della configurabilità della fattispecie criminosa ex artt. 444/452 c.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità riguardante l'obbligo del titolare di una ditta di commercio di osservare la massima prudenza, attenzione e diligenza nella messa in commercio di prodotti alimentari.

2.- Il ricorso del P.G. si palesa infondato, in quanto nella condotta del gestore di un bar, che abbia somministrato per errore a un cliente, che aveva chiesto un bicchiere di acqua minerale, del liquido per lavastoviglie, tossico e nocivo, contenuto in una bottiglia recante all'esterno l'etichetta di una nota acqua minerale e posta sul bancone di mescita, non è configurabile alcuna delle ipotesi delittuose previste dagli artt. 439-440-441-442-444 cod. pen. – delitti di comune pericolo mediante frode -. Tali fattispecie criminose si riferiscono invero ad un'attività di avvelenamento, adulterazione, contraffazione o messa in commercio di sostanze alimentari o di cose destinate al commercio, in modo pericoloso alla salute pubblica, ma non già all'ipotesi di somministrazione di una sostanza, pur nociva per la salute umana, ma non destinata all'alimentazione e, senza alcuna opera di avvelenamento, adulterazione o contraffazione, confusa per mero errore di fatto con una sostanza alimentare.

Resta, peraltro, fermo che l'autore di siffatta condotta potrà essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive cagionate - per colpa - all'utilizzatore della sostanza nociva (nella specie, l'avventore del bar che aveva riportato lesioni lievi, non ha presentato querela).

Il ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Ancona va pertanto respinto.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Così deliberato in camera di consiglio il 17 maggio 2005.

Il Consigliere estensore

dott. Giovanni Canzio

Il Presidente

dott. Gianvittore Fabbri

